



COMUNE DI FERRIERE
PROVINCIA DI PIACENZA

PROT. N. 1037
RISPOSTA A FOGLIO SC_ER - 0001380 - Uscita - 05/02/2021 - 09:57
FERRIERE, 12.02.2021

ALLA CORTE DEI CONTI
PROCURA REGIONALE
PRESSO SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Oggetto: Comune di Ferriere (PC) – Elezioni comunali del 21-22 settembre 2020 – Relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 149, modificato dall' art. 11 del d.l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68.

In merito alla comunicazione di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Come rilevato il precedente Consiglio Comunale di Ferriere (insediato a seguito delle elezioni del 22.6.2018) è stato sciolto a seguito di decesso del Sindaco in carica avvenuto in data 21.03 2020.

L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011 prevede, al comma 3, tempi e modi di predisposizione della relazione di fine mandato in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, senza tuttavia indicare il soggetto tenuto a sottoscriverla.

Tale formulazione ha creato alcune incertezze interpretative.

Sul punto è recentemente intervenuta la delibera n. 95/2020/PAR del 12 maggio 2020 Corte dei Conti, sez. reg. contr. Calabria, la quale, richiamando una precedente deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti (n. 15/2015) ha chiarito che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, l'adempimento non può che spettare al Sindaco (o al Presidente della Provincia) *“poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l'identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi”*. La stessa pronuncia ha precisato che la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco (o del Presidente della Provincia) non demandabile al Commissario Straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare, avvenuto a causa di dimissioni del Sindaco.

Sulla base di tale interpretazione si è ritenuto di non poter redigere la relazione di fine mandato a causa del decesso dell'unico soggetto legittimato a sottoscriverla.

A disposizione per quanto altro fosse necessario, si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

IL SINDACO
Avv. Carlotta Oppizzi